



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 24 del 25/10/2016

- Settore Gestione del Territorio\U. O. Ambiente

Oggetto: Divieto di accensione fuochi 2016/2017.

Premesse

Con DGR 2130 del 23/10/2012 la Regione Veneto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 155/2010, ha provveduto ad aggiornare la zonizzazione regionale della qualità dell'aria, per cui Feltre ricade nella zona "Prealpi e Alpi"(IT0515) e per una porzione in fondovalle, nella zona "Valbelluna" (IT0516). Tale zonizzazione si è resa necessaria per poter indirizzare alcune misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico specificamente alla zona di fondovalle, dove i livelli degli inquinanti atmosferici sono ben diversi che nelle aree in quota.

Il Comune si è dotato di un "Piano d'Azione finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera". In esso vengono indicate, tra l'altro, una serie di azioni che l'Amministrazione potrà in essere per migliorare la qualità dell'aria. Tra queste, viene confermato il divieto di accensione fuochi all'aperto.

Riferimenti ad atti/ordinanze precedenti

Ordinanza sindacale n. 31 del 27.10.2016 "Divieto di accensione fuochi 2015/2016".

Motivazioni

Tra i fenomeni che determinano la qualità dell'aria vi sono anche le emissioni in atmosfera e, nel Comune di Feltre, si possono individuare quelle derivanti dal traffico, dalle attività produttive e commerciali e dal riscaldamento domestico.

I risultati dei monitoraggi degli inquinanti in atmosfera che ARPAV svolge annualmente, hanno registrato lo sfioramento dei valori limite di PM10 e di benzo(a)pirene. Dall'analisi dei dati rilevati, tuttavia negli ultimi anni si è notata la tendenza al miglioramento della situazione per quanto concerne le polveri sottili, evidenziando che i superamenti dei valori limite delle stesse sono concentrati tra dicembre e febbraio.

Le emissioni prodotte dalla combustione della legna sono causa di deterioramento delle qualità dell'aria in atmosfera e di contestuale peggioramento della salute dei cittadini.

Il territorio del feltrino ha origini agricole ed è particolarmente diffusa la tradizione di bruciare materiale derivante da attività di giardinaggio anche domestico e da residui vegetali agricoli, soprattutto nel periodo autunnale e primaverile, causando emissioni che possono concorrere alla produzione degli inquinanti. Le emissioni derivanti da tali combustioni, unitamente alle altre fonti di emissioni sopra citate, sono causa di deterioramento delle qualità dell'aria in atmosfera. Per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi, al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili, vietando la combustione all'aperto.

Normativa/regolamenti di riferimento

- D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
- D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- L. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito, con modifiche in L. 11.08.2014 n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria.
- D.G.R.V. 16.05.2006 n. 1408 approvazione del Piano Progressivo di Rientro relativo alle polveri PM10;
- D.G.R.V. 23.10.2012 n. 2130 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 Approvazione";
- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50: competenze del Sindaco;
- Delibera di Giunta municipale n. 39 dell'8.03.2016 "Aggiornamento del Piano di Azione finalizzato alla riduzione degli inquinanti in atmosfera. Anno 2016".

IL SINDACO ORDINA

- 1) è fatto divieto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale dall' 1 novembre 2016 al 31 marzo 2017;
- 2) la violazione alla presente ordinanza sarà punita, se non diversamente sanzionata, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria quantificata da € 25,00 a € 500,00;
- 3) la Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in conformità a quanto disposto dalla L. 07.08.1990 n° 241;
La Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.